IPSOA Quotidiano

DAL GLOBAL FORUM OCSE- 07 SETTEMBRE 2018 ORE 06:00

Scambio di informazioni e trasparenza fiscale: peggiora il rating degli USA

Salvatore Mattia - Andrea Uleri - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Peggiora il rating degli Stati Uniti con riferimento agli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni su richiesta. Nel secondo round di valutazione, pubblicato il 16 luglio 2018, il Global Forum dell'OCSE ha analizzato l'evoluzione del quadro normativo e delle best practices statunitensi rispetto al 2011 (anno in cui la valutazione era stata positiva). L'attività di peer review ha messo in evidenza un peggioramento del rating degli Stati Uniti relativamente alla disponibilità e allo scambio delle informazioni: sono diversi i punti sui quali le autorità statunitensi dovranno focalizzare la propria azione.

A luglio 2018 il Global Forum dell'OCSE ha adottato il report relativo all'attività di peer review effettuata nell'ambito del processo di verifica dell'implementazione da parte degli **Stati Uniti** degli standard in tema di **scambio di informazioni** e **trasparenza fiscale**.

Alcuni profili di criticità hanno comportato un **peggioramento** del rating rispetto al 2011, anche in ragione dell'evoluzione del quadro internazionale.

Il Global Forum sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni è stato creato per sviluppare la **trasparenza fiscale** tra gli Stati membri dell'OCSE e, dal 2009, è incaricato di promuovere e monitorare l'effettiva trasparenza fiscale per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con l'emissione periodica di giudizi e rating sulla performance dei diversi Stati.

L'attività di peer review si concentra sul **livello di implementazione** degli strumenti e meccanismi relativi allo **scambio di informazioni su richiesta** (EOIR - Exchange of information on Request).

Il giudizio di conformità di ciascuno Stato rispetto allo standard internazionale si basa su tre fattori chiave:

- **disponibilità** delle informazioni (A. **availability**);

- **accesso** alle informazioni (B. **access** to information);

- **scambio** delle informazioni (C. **exchanging** of information).

I diversi gradi di compliance attribuibili per ciascuna categoria si articolano secondo quattro livelli:

- Compliant (adempiente);

- Largely Compliant (sostanzialmente adempiente);

- Partially Compliant (parzialmente adempiente);

- Non compliant (inadempiente).

L'attività di peer review effettuata nei confronti degli Stati Uniti

Il primo rapporto con riguardo al livello di compliance raggiunto dagli Stati Uniti è stato pubblicato **nel 2011**. In tale occasione la valutazione complessiva attribuita è stata quella di

Largely Compliant.

Sulla scorta di tale valutazione, erano state espresse alcune raccomandazioni con riferimento particolare alla disponibilità di informazioni (A.), riguardo alle single-member LLC (vale a dire le società unipersonali) e alle tempistiche particolarmente dilatate nella risposta alle richieste di scambio di informazioni (C.).

Nel **secondo round di valutazione**, conclusosi nel luglio **2018**, il Global Forum ha analizzato l'evoluzione del quadro normativo e delle best practices statunitensi rispetto al 2011. Tale attività di peer review ha evidenziato un **peggioramento del rating** degli Stati Uniti relativamente alla availability of information (A.1 e A.3) e al exchanging of information (C.1, C.3 e C.5).

Questo risultato si spiega considerando, da un lato, la **parziale implementazione** delle raccomandazioni delineate nel 2011 e, dall'altro, l'introduzione di requisiti più stringenti previsti con i nuovi Terms of Reference pubblicati nel 2016 che hanno ampliato la lista delle informazioni rilevanti, includendo i dati relativi ai beneficiari effettivi di tutte le entità legali e dei cd. arrangements, in linea con la definizione fornita nelle Financial Action Task Force Recommendations.

Disponibilità delle informazioni - A.1 e A.3

Con riferimento alla **disponibilità delle informazioni** (A.1) gli Stati Uniti hanno introdotto nuove disposizioni federali, applicabili per i periodi d'imposta successivi al 31.12.2016, che impongono alle **società con unico socio** di registrarsi presso l'autorità fiscale locale (Internal Revenue Service - IRS), dichiarando il titolare effettivo della partecipazione totalitaria, e di tenere una adeguata contabilità.

Con riguardo allo strumento del **trust**, è stato rilevato come la normativa attuale, pur richiedendo l'identificazione del disponente, del trustee e dei beneficiari, **non prevede l'identificazione** dei titolari effettivi del trust.

Tra gli elementi che hanno influenzato negativamente il rating emergono il **periodo minimo di conservazione della documentazione** societaria e contabile previsto dalle singole legislazioni dei diversi Stati, con una forbice, per il cd. retention period, tra i 3 e i 6 anni, rispetto invece allo standard internazionale di almeno 5 anni.

Una significativa criticità si è registrata anche con riguardo alla nozione di beneficial owner rispetto a quella delineata nei Terms of Reference del 2016. La normativa statunitense richiede la comunicazione dei dati del **beneficiario economico** con riferimento alle **persone giuridiche** (escluse le entità quotate) mediante un apposito modulo, cd. Form SS-4. Tuttavia, è emerso uno scostamento rispetto alla nozione di beneficial owner, in quanto nel Form SS-4 lo stesso viene identificato quale soggetto apicale nella struttura di governance societaria, senza accertare la presenza di ulteriori soggetti nella catena partecipativa. In ragione di tali osservazioni il rating è stato pertanto ridotto a **Partially Compliant**.

Con riferimento invece alla disponibilità di informazioni relative a tutti i **titolari di conti bancari** (A.3) è stato segnalato che per le posizioni aperte a nome di un trust, la normativa statunitense impone agli intermediari finanziari di identificare il solo trustee, rimanendo esclusi i disponenti, i guardiani e i beneficiari.

Inoltre, per determinati **rapporti bancari preesistenti** non è possibile risalire al titolare effettivo, in quanto le informazioni non sono aggiornate. Sul punto occorre segnalare l'approvazione di un nuovo regolamento da parte della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ente del Dipartimento del Tesoro, che ha introdotto criteri più stringenti per gli intermediari finanziari ai fini dell'identificazione dei titolari effettivi, assicurando un costante monitoraggio e aggiornamento dei dati. Essendo le nuove disposizioni entrate in vigore l'11.05.2018, dovrà essere monitorata la loro implementazione e l'impatto sulle criticità sopra evidenziate.

Scambio di informazioni - C.1, C.3 e C.5

Con riferimento alla previsione di adeguati meccanismi per assicurare lo scambio di

informazioni (C.1) il report analizza l'attuale **rete di accordi** sullo scambio di informazioni siglati dagli Stati Uniti. Tale network di accordi include **129 Stati**. Di questi, tuttavia, ben **38 non** sono stati **ratificati** o implementati dagli Stati Uniti, di fatto impedendo una concreta attuazione degli scambi. Infatti, a partire da luglio 2010 gli Stati Uniti non hanno più ratificato alcun accordo, compreso il Protocollo 2010 della Convenzione Multilaterale OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, rimasto pertanto inapplicabile.

In merito all'adozione di misure adeguate per garantire la **riservatezza delle informazioni scambiate** (C.3), il report evidenzia criticità nelle ipotesi in cui le informazioni richieste non siano nella disponibilità della autorità statunitensi e le stesse procedono al reperimento delle informazioni tramite **l'emissione e notifica di ordini di esibizione** (c.d. **summons**).

Tali ordini includono l'indicazione dei nominativi dei contribuenti, unitamente alle relative informazioni di contatto e dei periodi d'imposta ai quali le richieste sono collegate. Questi dati, tuttavia, non sempre risultano indispensabili al fine di evadere le richieste di inoltro delle informazioni da parte dei soggetti in possesso delle stesse. In questo senso viene raccomandato dal Global Forum di limitarne la disclosure nella fase di formulazione e inoltro dei summons, nonostante tale modalità di reperimento delle informazioni sia limitato ad un numero marginale di richieste, pari al 16% del numero complessivo di richieste evase dalle autorità statunitensi.

Infine, è stata analizzata la **tempestività ed efficacia delle risposte** fornite dalle autorità statunitensi alle richieste di informazioni ricevute (C.5). Nel periodo oggetto di peer review (2014-2016), è stata registrata l'evasione del **30% delle richieste** entro 90 giorni dal ricevimento. Il tempo di risposta, per il 51% delle richieste si è attestato entro la soglia di 180 giorni.

Ad incidere sulle tempistiche è stata, oltre alla carenza di organico nel periodo 2014-2015, anche la **maggiore complessità delle richieste** (classificate quali complex nel 10% dei casi), che in alcune occasioni hanno riguardato fattispecie criminose, richiedendo il coinvolgimento della Criminal Investigation division dell'IRS e del Dipartimento di Giustizia.

Tale performance, seppure ritenuta sufficiente ad ottenere una valutazione quale **Laregley Compliant**, dovrà essere migliorata al fine di raggiungere un livello di efficienza più elevato.

Wolters Kluwer

Copyright © - Riproduzione riservata